



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

Il Direttore Generale

- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive integrazioni;
- VISTA la legge 3 maggio 1999, n.124;
- VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ed in particolare, i commi 605 e seguenti dell'art. 1;
- VISTO il D.M. 42 dell'8 aprile 2009, con cui sono stati disposti l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011;
- VISTO il D.M. 56 del 28 maggio 2009, con cui vengono costituite le graduatorie di circolo e di istituto per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011;
- VISTA la legge 24 novembre 2009, n. 167 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009/2010, in particolare l'art. 1, comma 4 –quinquies, secondo cui, a decorrere dall'anno scolastico 2010-2011, non e' consentita la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo che ha gia' stipulato contratto a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di posti di insegnamento o classi di concorso;

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- CONSIDERATO, che il personale docente ed educativo che ha già stipulato contratto a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di posto di insegnamento o classe di concorso, ad eccezione di quello di religione cattolica, può usufruire, a norma del vigente C.C.N.L. del comparto scuola, sottoscritto il 29 novembre 2007, dell'istituto della "mobilità professionale" per passare ad altro posto di ruolo o ad altra classe di concorso;
- CONSIDERATO, che il citato personale che ha già stipulato contratto a tempo indeterminato per l'insegnamento della religione cattolica, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 186/03, non può chiedere il passaggio ad altro posto o ad altra classe di concorso, ma solo al ruolo del medesimo insegnamento di religione cattolica in diverso settore formativo;
- CONSIDERATO che il personale docente ed educativo, che per effetto del citato art. 1 c. 4 quinquies della legge n. 167/09 non può permanere nelle graduatorie ad esaurimento con decorrenza dal prossimo anno scolastico, deve essere depennato, con la medesima decorrenza, anche dalle graduatorie di circolo e di istituto di I fascia dove eventualmente si trovi iscritto, in quanto tale fascia comprende, a norma dell'art.5, comma 3, del Regolamento sul conferimento delle supplenze, adottato con D.M. 131 del 13 giugno 2007, esclusivamente gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento;

D E C R E T A:

Articolo unico

- 1) Il personale docente ed educativo, iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, che ha già stipulato contratto a tempo indeterminato nella scuola statale per posto di insegnamento o classe di concorso è depennato, in applicazione dell'art. 1, comma 4 –quinquies della legge 24 novembre 2009, n. 167 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, a decorrere dall'anno scolastico 2010-2011, dalle citate graduatorie ad esaurimento e dalle corrispondenti graduatorie di circolo e di istituto di I fascia dove eventualmente sia iscritto.
- 2) Il personale che ha stipulato contratto a tempo indeterminato per l'insegnamento della religione cattolica e che, ai sensi dell'art. 4, comma 1,

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

della legge 186/03, non può chiedere il passaggio ad altro posto o ad altra classe di concorso, ma solo al ruolo del medesimo insegnamento di religione cattolica in diverso settore formativo, non è destinatario del deperimento previsto per il personale di cui al comma 1 che, invece, può fruire dell'istituto della mobilità professionale, a norma del vigente C.C.N.L. del comparto scuola, sottoscritto il 29 novembre 2007.

Roma, 11 marzo 2010

IL Direttore Generale
Luciano Chiappetta



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico

Prot. n. AOODGPER 2692
D.G. per il personale scolastico
Uff. III

Roma, 11 marzo 2010

Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali

Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali degli U.S.R.

LORO SEDI

Oggetto: D.D.G. 11 marzo 2010 – depennamento graduatorie esaurimento personale docente con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali.

Nell'invviare il provvedimento in oggetto, con cui si dispone il depennamento dalle graduatorie ad esaurimento del personale docente con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali che può giovare dell'istituto della mobilità professionale, si precisa che l'operazione viene effettuata automaticamente dal gestore del sistema informativo.

Le SS.LL. sono pregate di dare la massima diffusione alla presente nota che viene pubblicata sul sito internet del Ministero (www.istruzione.it) e sulla rete intranet.

IL DIRIGENTE
f.to Bianca Artigliere



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico

Prot. n. AOODGPER 2641
D.G. per il personale scolastico
Uff. III

Roma, 10 marzo 2010

Ai Direttori Generali degli Uffici scol. regionali
Ai Dirigenti delle sedi territoriali degli U.S.R.
LORO SEDI

Oggetto: Graduatorie ad esaurimento personale docente a.s. 2010/2011 – riapertura funzioni per recupero attività pregresse.

Si rende noto che, al fine di predisporre correttamente le banche dati per l'anno scolastico 2010/2011, in data **11 marzo 2010** saranno rese nuovamente disponibili le funzioni di gestione delle graduatorie ad esaurimento.

Di seguito si riportano le attività necessarie e quelle consigliate a carico degli uffici provinciali:

1) Cancellazione dei rinunciatari alla nomina in ruolo

Per l'a.s. 2010/2011 saranno mantenuti nelle graduatorie ad esaurimento delle province di inclusione in coda anche gli aspiranti che abbiano rinunciato alla nomina in ruolo nella provincia originaria che ha curato la valutazione della domanda. Pertanto, la rinuncia alla nomina in ruolo avente effetto dal 1° settembre 2009, qualora non sia già stato fatto, deve essere comunicata con la funzione di convocazione opportunamente predisposta allo scopo e non tramite la cancellazione della graduatoria con la consueta funzione di aggiornamento delle domande. Infatti l'eventuale cancellazione della graduatoria operata direttamente nella provincia di origine comporterebbe l'automatica e irreversibile cancellazione anche dalle graduatorie di coda in quanto le stesse dovranno essere rielaborate a valle delle attività amministrative previste, quali lo scioglimento delle riserve o l'inclusione in coda negli elenchi del sostegno.

2) Verifica della corretta comunicazione al sistema informativo delle conferme delle vecchie inclusioni con riserva

Fra le attività di pulizia previste a cura del sistema informativo c'è la cancellazione delle vecchie inclusioni con riserva non confermate. Pertanto gli uffici dovranno preventivamente controllare la presenza, nelle domande a suo tempo trasmesse, delle conferme dell'iscrizione con riserva (valore "S" per assenza titolo e "T" per ricorso pendente nel tipo operazione), onde evitare cancellazioni inopportune. Qualora, infatti, le inclusioni con riserva di tipo "R" contrassegnate da una vecchia modalità di accesso ("Z" o "V") siano ancora presenti alla chiusura di questa fase, le relative graduatorie saranno cancellate secondo quanto previsto dalle



disposizioni del DM 42/2009. Si precisa che non saranno invece cancellate le inclusioni con riserva, seppur di tipo "R", relative all'ultimo aggiornamento - anno 2009 e quindi contrassegnate con modalità di accesso sicuramente diverse da "Z" e "V" - in quanto le stesse sono sicuramente ancora da sciogliere.

L'attività sarà supportata con la produzione di un apposito file in cui figureranno i soli aspiranti presenti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento. La consultazione del predetto file dovrebbe anche favorire la preparazione della successiva fase di valutazione delle domande di scioglimento delle riserve nelle graduatorie ad esaurimento che, analogamente agli anni scorsi, saranno trasmesse via web direttamente dagli aspiranti.

3) Verifica circa l'inserimento con riserva nella graduatoria di strumento musicale di personale non avente titolo.

E' stato segnalato che in alcune province, ai sensi del D.M. 42/09, sono stati iscritti con riserva, in attesa del conseguimento del titolo, aspiranti che frequentano i corsi di II livello per la formazione dei docenti di strumento musicale attivati, ai sensi del D.M.137/07, nel 2008/2009.

Al riguardo, si richiama l'attenzione sul fatto che, a norma dell'art.5, comma 2, lett. a), del D.M 42/09 hanno titolo all'iscrizione con riserva i docenti che "hanno frequentato o stanno frequentando il primo corso di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale" e non quelli che frequentano corsi successivi.

4) Verifica della corretta comunicazione al sistema informativo del punteggio nelle graduatorie di strumento musicale nella scuola media

E' stato verificato che il punteggio dell'abilitazione di strumento non è sempre impostato al valore previsto dalla specifica Tabella, punto 1- "Titoli culturali", lettera h). Si precisa che l'attribuzione corretta è punti 6 da inserire nel punteggio dell'abilitazione. Tutti i punteggi relativi ad altri "Titoli culturali", eventualmente posseduti dai candidati, vanno inseriti nella voce altri titoli.

Al fine di supportare l'attività degli uffici sarà fornito un elenco degli aspiranti inclusi nelle graduatorie di strumento musicale nella scuola media che abbiano nel punteggio dell'abilitazione un valore diverso da 6 punti.

5) Verifica della corretta comunicazione al sistema informativo del punteggio attribuito per il sostegno nelle graduatorie di strumento musicale nella scuola media

Si rende necessaria anche la verifica della corretta attribuzione del punteggio di sostegno per gli aspiranti inclusi nelle graduatorie di strumento musicale nella scuola media. Al momento, alcuni aspiranti figurano con punteggio zero e in tal caso il sistema attribuisce il punteggio totale, tuttavia lo stesso è verosimilmente sopravvalutato in quanto la valutazione del punteggio di sostegno prevede almeno:

- la rivalutazione del servizio (i 18 punti di un anno di servizio su strumento devono valere 12 punti per il sostegno nelle graduatorie di strumento);
- la decurtazione del punteggio dei titoli artistici (in quanto gli stessi non sono previsti nella tabella di valutazione di terza fascia con cui sono valutati gli altri aspiranti della scuola media.

Si fa presente che la prossima esecuzione delle graduatorie provinciali e d'istituto di prima fascia non valorizzerà il punteggio del sostegno (e quindi manterrà il valore zero) se questo non è stato impostato dall'ufficio.



Al fine di supportare l'attività degli uffici sarà fornito un elenco degli aspiranti inclusi nelle graduatorie di strumento musicale nella scuola media che abbiano la corrispondente specializzazione di sostegno.

6) Verifica della corretta comunicazione al sistema informativo degli anni di durata legale del corso ai fini dell'eventuale decurtazione del punteggio del servizio contemporaneo

Infine sarebbe opportuna la verifica degli aspiranti con prima laurea in scienze della formazione primaria che hanno indicato sulla domanda on line di scioglimento della riserva solo un biennio di durata legale del corso (anziché il quadriennio standard). Ovviamente la criticità sarebbe legata alla decurtazione del punteggio dei servizi contestuali al corso di laurea. *Anche in questo caso è previsto l'invio di un file con le situazioni opportunamente identificate.*

Di seguito si riportano le attività di cancellazione a cura del sistema informativo, non già descritte nei precedenti punti:

7) Cancellazione specializzazione di sostegno conseguita tardivamente

Relativamente alle inclusioni **con riserva** sul sostegno, si precisa che le stesse, ove non convertite in posizioni di coda espresse ai fini delle graduatorie d'istituto di prima fascia, *sono state già cancellate dopo la produzione delle graduatorie provinciali definitive* in base alle disposizioni del DM 42/09 (art.6, comma 1) e quindi chi abbia conseguito il titolo successivamente al 30 giugno 2009 - termine di presentazione domande di inclusione a pieno titolo - dovrà chiedere l'inclusione in coda negli elenchi di sostegno e non sciogliere la riserva.

Analogamente, **saranno automaticamente cancellate** anche le "inclusioni di tipo B sul sostegno", quelle cioè di coloro che hanno conseguito il titolo nel periodo 1 luglio – 31 agosto 2009 e hanno presentato le istanze di partecipazione in coda negli elenchi di sostegno delle graduatorie d'istituto di prima fascia. Anche questo personale, pertanto, dovrà richiedere l'inclusione **in coda** negli elenchi di sostegno.

Al fine di individuare questi aspiranti sarà predisposto un apposito file.

8) Cancellazione domande non confermate

Saranno cancellate, sempre a cura del sistema informativo, le domande identificate sul SIDI come "non trattate", cioè quelle relative ad aspiranti che non hanno confermato l'intenzione a permanere nelle graduatorie ad esaurimento. *Prima di effettuare la cancellazione sarà fornito un apposito file di riscontro.*

9) Cancellazione posizioni del personale che ha chiesto l'iscrizione nelle graduatorie provinciali per titoli di Trento

Analogamente allo scorso anno, le posizioni del personale che ha chiesto l'iscrizione nelle graduatorie provinciali per titoli di Trento non devono essere cancellate dagli uffici periferici. Sarà l'ufficio di Trento a cancellarle nel momento in cui le prenderà in carico nella propria provincia.

10) Cancellazione aspiranti titolari

Successivamente si darà applicazione all'art.1, comma 4 quinquies, della legge n.167/09, per quanto riguarda la cancellazione del personale docente ed educativo già di ruolo.



Tutte le operazioni di cancellazione e verifica sopra specificate saranno effettuate prima dell'apertura delle funzioni di scioglimento delle riserve da parte degli aspiranti tramite le istanze on line e quindi intorno alla metà di maggio.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to *Luciano Chiappetta*